

## APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE AI MUTUI EROGATI DA BANCHE ESTERE

Si chiede di sapere se sia applicabile il trattamento tributario agevolato di cui agli art. 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in ipotesi di mutuo erogato da una banca tedesca, in virtù della normativa propria di tale paese, con dazione di ipoteca su un bene immobile sito in Italia.

Occorre muovere a riguardo dalla normativa che disciplina il regime fiscale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, di cui agli artt. 15-20, D.P.R. n. 601/1973, la quale condiziona l'applicabilità del regime in parola al concorso di due presupposti: l'uno, di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni agevolate (finanziamenti a medio e lungo termine ed atti ad essi strumentalmente collegati); l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, cioè da soggetti che svolgono istituzionalmente l'attività bancaria.

Occorre altresì ricordare che l'art. 12, comma 4, lett. a) del Decreto Destinazione Italia <sup>(1)</sup> ha reso **opzionale l'applicabilità dell'imposta sostitutiva** sui finanziamenti a medio/lungo termine di cui all'art. 15, D.P.R. n. 601/1973 <sup>(2)</sup>. Pertanto, per le operazioni di finanziamento stipulate a decorrere dal 24 dicembre 2013, le parti hanno facoltà di scegliere se applicare l'imposta sostitutiva, esprimendo per iscritto un'opzione in tal senso nei relativi atti di finanziamento. In assenza, pertanto, di tale opzione l'atto sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Con particolare riferimento al **profilo soggettivo**, si ricorda che l'articolo 17 del D.P.R. n. 601/1973, stabilisce che i soggetti passivi, che sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva, **sono esclusivamente** *“gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16”*, ovvero, ai sensi dell'art. 15, **le “aziende ed istituti di credito” attualmente identificabili con le banche**, così come definite dall'art. 10 del D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale stabilisce al primo comma che *“la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria”* e al secondo comma che *“l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche”* <sup>(3)</sup>.

Considerato che la disciplina dell'imposta sostitutiva nulla dispone circa la residenza, dei soggetti passivi di imposta e che in base alla nostra legislazione, costituiscono “aziende ed istituti di credito” solo gli enti soggetti, in forza della legge bancaria, alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero, fra le aziende straniere, solamente quelle operanti in Italia mediante filiali o sportelli, inizialmente, **le operazioni di finanziamento concesso da banche estere** si consideravano escluse da tale regime impositivo per mancanza del requisito soggettivo.

La situazione è radicalmente mutata a seguito dell'emanazione della **direttiva CE** del 15 dicembre 1989, **n. 89/646/CE**, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, la quale ha sancito la libertà di stabilimento delle banche e la libera prestazione di servizi tra Paesi comunitari, in regime di parità concorrenziale.

Attualmente, quindi, **l'esclusione in parola è venuta meno con riferimento alle banche comunitarie**, che a seguito della predetta direttiva, **operano** in Italia in regime di libera prestazione ovvero **senza avere una stabile organizzazione in Italia** <sup>(4)</sup>.

Con la **Circolare n. 246/E-IV-8-869** dell'8 ottobre 1996, l'Amministrazione finanziaria ha recepito l'orientamento espresso dalla Commissione delle Comunità europee, che ha ritenuto contrario al principio della libera prestazione dei servizi, sancito dall'art. 49 (ex art. 59) del Trattato, il mancato assoggettamento ad imposta sostitutiva delle **operazioni poste in essere dai richiamati enti creditizi nel territorio dello Stato italiano**. Nella suddetta Circolare, si legge infatti che «*sotto l'aspetto fiscale è sorto il dubbio circa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva, di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, alle operazioni poste in essere in Italia dagli istituti di credito comunitari.*

*Mentre quelli con sede stabile in Italia sono sempre stati equiparati alle banche italiane anche sotto l'aspetto tributario, i soggetti stabiliti negli altri Stati membri che operano direttamente in Italia non sono stati considerati destinatari della norma di favore attese anche le difficoltà operative e di controllo derivanti dall'applicazione del D.P.R. n. 601/1973.*

*Sulla problematica da ultimo rappresentata, la Commissione delle Comunità europee, ritenendo che "il diniego di assoggettamento di tali enti creditizi all'imposta sostitutiva risulta infatti contrario al principio della libera prestazione dei servizi sancito dall'art. 59 del Trattato, nonché più in particolare agli artt. 18, paragrafo 1, e 20 della seconda Direttiva di coordinamento bancario n. 89/646/CEE" e che "gli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, così come interpretati e applicati dall'Amministrazione finanziaria italiana, siano incompatibili con l'art. 59 del Trattato e con gli artt. 18, paragrafo 1, e 20 della seconda Direttiva di coordinamento bancario n. 89/646/CEE", ha invitato - in applicazione dell'art. 169, comma 2, del Trattato - la Repubblica italiana ad assumere le misure necessarie per conformarsi al parere motivato espresso il 26 giugno 1996.*

***In presenza di tutti i requisiti richiesti per l'applicazione delle agevolazioni nel settore del credito, recate dal Titolo IV del già richiamato D.P.R. n. 601/1973, non sussistono, pertanto, motivi per disconoscere agli istituti comunitari di cui si tratta l'estensione dell'applicazione delle medesime norme tributarie.***

*Poiché detti enti creditizi non hanno stabile sede in Italia, è competente, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva più volte citata, l'Ufficio del registro di Roma, presso il quale si dovrà provvedere agli adempimenti richiesti dall'art. 20 del D.P.R. n. 601/1973.*

*L'ufficio avrà cura di chiedere tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie al fine di verificare le dichiarazioni e i dati forniti dagli istituti di credito in questione, negando il beneficio ove le prove richieste non fossero fornite».*

Diversamente, sembrano rimanere **esclusi** dal regime impositivo in parola **gli atti di finanziamento formati, dai medesimi soggetti, fuori del territorio italiano** ancorché il finanziamento stesso sia utilizzato in Italia.

Infatti, secondo la dottrina maggioritaria <sup>(5)</sup>, oltre al requisito soggettivo e a quello oggettivo, sussisterebbe anche un **requisito territoriale** proprio di questo specifico tributo, in ragione del dato testuale offerto dall'art. 20 del D.P.R. 601/73, ove è previsto che per tutto quello che *"riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro"*.

La sussistenza di un requisito territoriale per l'applicabilità della suddetta imposta sostitutiva è avvalorata anche dall'Amministrazione finanziaria che ha avuto modo di chiarire <sup>(6)</sup> che *“l'imposta sostitutiva è corrisposta dagli istituti di credito per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, come individuate all'art. 15 del già citato D.P.R. n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 17, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica) e che, ad eccezione di quanto espressamente previsto, per la sua applicazione valgono le norme sull'imposta di registro (art. 20, comma 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica).*

*Per la chiara connessione operata dal legislatore tra imposta sostitutiva e di registro ed in considerazione che quest'ultima colpisce gli atti formati nello Stato italiano, alle operazioni di finanziamento poste in essere dagli istituti di credito italiani **fuori dal territorio nazionale** non torna applicabile il regime fiscale dell'imposta sostitutiva ma quello in vigore nello Stato estero interessato.*

*È appena il caso di far presente che ove dette operazioni debbano spiegare effetti anche in Italia non è applicabile il regime agevolato dell'imposta sostitutiva, ma quello ordinario previsto dalle singole imposte”.*

In altre parole, i finanziamenti stipulati all'estero sono considerati esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti per difetto del requisito della territorialità, posto che per tale imposta, risultano applicabili i principi generali sanciti per l'imposta di registro <sup>(7)</sup>.

Peraltro l'affermata esclusione dal regime sostitutivo, delle operazioni poste in essere all'estero, comporta l'inapplicabilità a dette operazioni dell'art. 15 citato e quindi dell'esenzione dalle c.d. imposte d'atto **per gli atti connessi al finanziamento**, in tale norma indicati <sup>(8)</sup>.

In ragione di quanto premesso deve ritenersi che l'operazione di finanziamento, oggetto del quesito, rientrerà nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973, laddove la banca erogante sia qualificabile come banca comunitaria, anche senza stabile organizzazione in Italia e l'atto di finanziamento venga formato per iscritto in Italia, sempre che il finanziamento sia a medio o lungo termine.

Vittoria La Peccerella

- 
- 1) D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, in vigore dal 24 dicembre 2013, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
  - 2) L'art. 15 del D.P.R. n.601/73, nella sua attuale formulazione, al suo primo comma dispone: *“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative...”*
  - 3) Cfr. G.ARNASO, Manuale dell'imposta di registro, IPSOA, 2005, p. 701 ss., ove si afferma: *“Sono soggetti passivi del tributo sostitutivo le aziende di credito, così come definite dall'art 10 della nuova legge bancaria...”*; cfr. inoltre A.BUSANI, L'imposta di registro, Ipsoa, 2009, pagg. 913 ss; F. Zaccaria, La tassazione dei finanziamenti bancari e l'imposta sostitutiva, Il Fisco , n.18/2005; L. Del Federico, Agevolazioni per il settore del credito ed ambito soggettivo di applicazione delle stesse, Il Fisco, 27 / 2005.
  - 4) Nel caso di specie ha giocato un ruolo essenziale il principio di non discriminazione, che risultava violato proprio in ragione della analoga natura soggettiva delle banche italiane e di quelle comunitarie e dell'identica attività in concreto svolta da tali soggetti (raccolta del risparmio ed erogazione del credito).

- 5) Così D. TRENZI, L'imposta sostitutiva sui finanziamenti, Milano, 2010; G. Arnao, L'imposta sostitutiva, Milano, 1982; Id., Manuale dell'imposta di registro, Milano, 2005, 704; F. Castelli, L'imposta sostitutiva sui finanziamenti, in Corriere Tributario, 2005, fasc. 38, inserto n. 2., p. 12, F. Solfaroli Cammillocchi, L'imposta sostitutiva sui finanziamenti, ne Il Fisco n. 6/2001, i quali considerano comunque essenziale il collegamento di una data operazione con il territorio nazionale e sembrano ritrovare tale collegamento nella considerazione del luogo ove il contratto viene concluso.
- Contra: S. Fiorentini, L'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, Roma-Milano, 1983, 18 ss., che, individuando il momento impositivo nell'erogazione del credito, quale unico evento soggetto a tassazione e configurando la stipula del contratto inerente ad un finanziamento quale presupposto della sola "esenzione" dalle imposte d'atto, nega coerentemente la sussistenza di un requisito territoriale. In realtà l'art. 20 sopra citato non afferma una similarità strutturale tra il tributo sostitutivo e le imposte d'atto, effettuando, per contro, un rinvio alla normativa sull'imposta di registro soltanto ai fini della disciplina attuativa.
- 6) Cfr. Ris. n. 45/E-79924 del 10 aprile 2000. Si ricorda, altresì, che ulteriori chiarimenti in merito al requisito della territorialità delle operazioni di finanziamento, in particolare con riferimento ai contratti relativi ad operazioni di finanziamento stipulati all'estero e destinati a produrre effetti giuridici principalmente in Italia, sono offerti dalla recente **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, del 28 marzo 2013, n. 20/E**, ove, in relazione "alla fattispecie della stipula all'estero di operazioni di finanziamento nelle quali:
- a. le parti contraenti sono entrambe residenti in Italia;
  - b. i finanziamenti sono concessi per finalità operative sul territorio nazionale;
- i contratti sono formati per atto pubblico firmato all'estero e sottoposti alla giurisdizione italiana"; si chiarisce che "qualora con riferimento a fattispecie del tipo rappresentato, il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto di finanziamento risulti già da scrittura privata semplice, prima che da atto pubblico o da scrittura privata autenticata sottoscritta all'estero, si può ritenere che l'atto è formato per iscritto nel territorio dello Stato e, quindi, ricade nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva".
- 7) Si osserva che la criticità della norma ha condotto, nella pratica, a una serie di contenziosi in relazione a finanziamenti stipulati all'estero. L'impostazione appena richiamata dell'Agenzia delle Entrate è stata modificata in senso restrittivo dalla recente **Risoluzione n. 20/E del 2013 cit.** che ha rilevato che per atti "formati" nel territorio dello Stato, si intendono anche gli atti discussi e negoziati in Italia, in relazione ai quali le parti hanno raggiunto in Italia l'intesa sugli elementi principali del contratto, a prescindere dal fatto che tali atti siano poi formalmente "firmati" all'estero.
- 8) Come segnalato da D. TRENZI, L'imposta sostitutiva sui finanziamenti, cit. pag. 41, e nota n.4, "considerato che per determinare la territorialità dell'operazione di finanziamento agli effetti dell'imposta sostitutiva occorre far riferimento alle norme che disciplinano l'imposta di registro, l'ABI, auspicando in tal senso un ulteriore chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria, ha sollevato il dubbio che i finanziamenti conclusi all'estero, ma che comportano la costituzione di garanzie su beni immobili siti in Italia, rimangano assoggettati al regime dell'imposta sostitutiva. In tal caso l'operazione non sarebbe da considerare "posta in essere all'estero" in quanto "territoriale" alla luce delle disposizioni in materia di imposta di registro". Nella Circolare ABI, del 5 giugno 2000, n.18, ivi richiamata alla nota 3, si legge a riguardo: "Di conseguenza ove per taluno di tali atti (garanzie, cessioni di credito, ricevute, cambiali) si determini, ad esempio perché formati in Italia, il presupposto di imponibilità per una o più imposte indicate nel ripetuto art. 15, gli stessi dovranno scontare i suddetti tributi secondo il regime ed i principi ordinari, ivi compreso quello di alternatività tra Iva e l'imposta di registro....".